

2020 02 29 FAQ VARIE CORONAVIRUS scheda RACI

- 1) **Sospensione viaggi di istruzione coronavirus E NOTA LEGALE AGENZIE DI VIAGGIO**
- 2) **Certificati medici per assenze per malattia superiori a 5gg di alunni**
- 3) **Certificati medici per assenze per malattia superiori a 5gg del personale**
- 4) **Obblighi informativi dei lavoratori**
- 5) **Altri Monitoraggi e richieste di autocertificazioni e quant'altro**
- 6) **CHIUSURA SCUOLA ED ATTIVITÀ DS E DSGA A DISTANZA**
- 7) **didattica a distanza**
- 8) **LAVORO AGILE E SCUOLE**

- 1) **Sospensione viaggi di istruzione coronavirus E NOTA LEGALE AGENZIE DI VIAGGIO**

Quasi tutti i DS che hanno sospeso i viaggi programmati entro il 15 marzo hanno ricevuto dalle agenzie di viaggio una "nota legale" che dopo ampia analisi nella sostanza specifica che :

- la previsione normativa andrebbe letta nel senso che la "sospensione" dei viaggi di istruzione si può riferire – solo ed esclusivamente - a quelli organizzati dagli Istituti scolastici dei Comuni e delle aree previste nel comma 1 (zona rossa) e non per tutti gli istituti d'Italia;
- gli impegni contrattuali a carico delle scuole, conseguenti all'aggiudicazione dei bandi, rimarrebbero pienamente validi ed efficaci, con conseguente obbligo di pagamento dei previsti corrispettivi e delle ulteriori penali in caso di inadempimento;
- per le somme anticipate dai Tour Operator ai fornitori, consegue il diritto degli stessi di richiedere il relativo risarcimento del danno agli Istituti scolastici;
- per i Dirigenti scolastici ci sarebbe, comunque, il problema di rimanere esposti ad eventuali profili di danno erariale conseguenti all'esito del contenzioso.

In merito a ns parere:

- **FERMO RESTANDO CHE AL MOMENTO OCCORRE CONCENTRARSI PRIORITARIAMENTE SUI VIAGGI FINO AL 15 MARZO**
- **È evidente che la nota è stata impostata dall'associazione di categoria per cercare di difendersi dalle problematiche economiche derivanti dall'applicazione dei decreti. Infatti la nota è uguale dalle alpi alla...sicilia e per tutte le agenzie e viaggi annullati**
- **la questione danno erariale appare come una frase minacciosa per intimorire i DS**
- **IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020 NON DISTINGUE SUI VIAGGI TRA TERRITORI DI ZONA ROSSA ED ALTRI TERRITORI** esplicita: Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio--- allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono adottate le seguenti ulteriori misure di contenimento:
 - b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, **programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado** sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera;

- SUL SITO MIUR CI SONO LE FAQ - 2020 02 27 Faq coronavirus ministero istruzione Domande e risposte

1. I viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche sono sospesi? Fino a quando?

Secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, comprese le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei campionati studenteschi programmate dalle Istituzioni Scolastiche. La sospensione vale fino al 15 marzo 2020.

2. La disposizione su viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche riguarda le Istituzioni Scolastiche dell'intero sistema nazionale di istruzione?

La disposizione riguarda tutte le Istituzioni Scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

5. Le spese sostenute per i viaggi di istruzione annullati possono essere rimborsate?

Sì. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 fa espresso riferimento al Codice del turismo, all'articolo 41, comma 4, che prevede il recesso senza penale prima dell'inizio del pacchetto di viaggio.

Ciò detto si ritiene che occorre rendere edotti in merito a tale "nota legale" l'USR ed il MI.

IN MERITO AD EVENTUALE RIPROGRAMMAZIONE DEI VIAGGI IN ALTRO PERIODO OCCORRE SPECIFICO CONSENSO ORGANI COLLEGIALI PREPOSTI E FAMIGLIE

2) Certificati medici per assenze per malattia superiori a 5gg

IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020 esplicita: Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio

omissis

c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado **per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni** avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

Svariate sono state le faq su come si calcolano i gg ed a cosa si riferiscano ... nelle diverse situazioni di Chiusura scuola oppure di lezioni regolari.

Parliamo di alunni.

Stando alla lettera della norma:

- La norma parla di **assenze** dovute a malattia (SE LA SCUOLA è CHIUSA PER ORDINANZA E PER DECRETO non pare ci siano assenze da frequenza delle lezioni);
- La norma parla di **assenze dovute a malattia superiore a 5 gg. quindi le assenze** ricondotte a malattia (e non tutte le assenze) ed inoltre si tratta di giorni di non frequenza della scuola nel periodo di regolarità delle lezioni.

3) Certificati medici per assenze per malattia superiori a 5gg del personale

Come esplicitato dalla Fanfarillo :

L'art. 42 del DPR 1581 recante il Regolamento dei servizi di medicina scolastica prevede che "l'alunno che sia rimasto assente per malattia da scuola per più di cinque giorni può esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione alla direzione della scuola o dell'istituto di una dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza".

Si ritiene che l'indicazione presente nel DPCM del 25 febbraio 2020 si riferisca alle procedure per la riammissione degli alunni a scuola e non sia estesa ai lavoratori per i quali il termine "riammissione" non avrebbe senso, stanti le norme pattizie che regolano le assenze del personale della scuola.

Va peraltro sottolineato che per i dipendenti pubblici - e quindi anche per il personale della scuola - il certificato medico telematico è obbligatorio anche per assenze di un solo giorno.

La FAQ n. 8 pubblicata dal MI, in cui si dice che il certificato di riammissione è previsto anche per il personale, non sembra quindi corretta. Già abbiamo segnalato e chiesto di rettificare ma nel frattempo qualche USR ha ripreso l'indicazione.

4) Obblighi informativi dei lavoratori

Il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha emanato la direttiva n. 1/2020 relativa alle prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle **pubbliche amministrazioni al di fuori delle cosiddette "zone rosse"**.

Trattasi di indirizzi operativi di **natura precauzionale**

Tanto i lavoratori, quanto le pubbliche amministrazioni, nella loro veste di datori di lavoro, avranno degli obblighi informativi:

- i primi saranno tenuti a comunicare alle amministrazioni eventuali spostamenti dalle "zone rosse" o contatti con persone provenienti dalle medesime aree;
- le pubbliche amministrazioni dovranno divulgare, tramite affissione, le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti, mettendo altresì a disposizione del pubblico strumenti per l'igiene e la pulizia della cute.

La direttiva esplicita al punto 4 . Obblighi informativi dei lavoratori

Fermo restando quanto previsto in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020 e nei successivi provvedimenti attuativi, i dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso l'amministrazione, qualora

- provengano da una delle aree di cui all'articolo 1, comma 1 del citato decreto-legge
- o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza all'amministrazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche per la conseguente informativa all' Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro.

Quindi la previsione è strettamente legata alle 2 fattispecie

Le pubbliche amministrazioni, infine, sono tenute a favorire la diffusione, in tempo reale, di tutte le informazioni disponibili sui seguenti siti:

- Ministero della Salute: <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus>
- Istituto Superiore di Sanità: <https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/>

Le misure adottate in ottemperanza alla direttiva in oggetto vanno comunicate tempestivamente al Dipartimento della Funzione pubblica a mezzo PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Naturalmente nel caso del verificarsi delle circostanze suddette.

A scuola chiusa il problema non si pone ma naturalmente occorre aspettare le decisioni in merito al prolungamento o meno dell'ordinanza di chiusura scuole.

5) Altri monitoraggi e richieste di autocertificazioni e quant'altro

La richiesta al personale di compilare una scheda di autocertificazione relativa al proprio stato di salute, in merito alla epidemia dovuta al COVID 19 (Coronavirus) non è legittima.

Fatto salvo quanto disposto dalle autorità preposte alla tutela dell'igiene e della salute pubblica, le uniche che possono attivare un conseguente protocollo sanitario, vale quanto disposto dal D. Lgs 81/08 in merito alla tutela dai rischi nei luoghi di lavoro.

Spetta quindi al Datore di Lavoro in collaborazione con Medico Competente e previa consultazione del RLS effettuare la valutazione del rischio biologico, nei casi in cui sussista e per TUTTI gli agenti biologici prevedibili, quindi non solo per il coronavirus.

Spetta poi al Medico Competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria effettuare le visite mediche che riterrà utili al fine della tutela della salute stessa del lavoratore, anche acquisendo dati anamnestici che comunque dovranno essere tutelati nell'ambito della riservatezza del rapporto medico-paziente.

Pertanto nessun questionario pare giustificato e viola i diritti di riservatezza del personale.

Inoltre la nota della dott.ssa Volta arrivata in tutte le scuole specifica:

Oggetto: **assenze degli studenti e assenze del personale della scuola – misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Con riferimento alla più recente Ordinanza del 23.02.2020, a firma congiunta del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Lombardia - pubblicata sul sito istituzionale della Regione - si ricorda che nel periodo di *chiusura delle scuole* di cui alla lett. d) dell'ordinanza in parola, né gli studenti né il personale della scuola sono tenuti a produrre documenti giustificativi.

6) CHIUSURA SCUOLA ACCESSO AI LOCALI ED ATTIVITÀ DS E DSGA A DISTANZA

IL MI HA SPECIFICATO NELLA NOTA 10

10. C'è differenza - e se sì, quale - tra chiusura delle scuole e sospensione delle attività didattiche?

La chiusura delle scuole, provvedimento di esclusiva competenza delle Regioni e degli Enti Locali, comporta **il divieto di accesso ai locali** per tutto il personale e per gli alunni. Le assenze non devono essere giustificate, non comportano decurtazione economica o richieste di recupero.

Il Dirigente Scolastico e il DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) possono comunque procedere, attraverso la firma in remoto, ad emettere gli atti di competenza. In casi particolari, ad esempio del personale impiegato nelle aziende agricole annesse agli istituti agrari o nei casi di deperibilità delle merci, i Dirigenti Scolastici possono procedere, con le necessarie cautele, a garantire i servizi essenziali e indifferibili.

7) didattica a distanza

il **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020 art. 1**

d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività

didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, **possono attivare**, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità';

Il MI nelle faq specifica

13. Per attivare la didattica a distanza le scuole devono aspettare indicazioni dal Ministero?

Secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 i Dirigenti Scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica è stata

sospesa per l'emergenza sanitaria possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza, con particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

14. Il Ministero come supporterà la didattica a distanza?

Il Ministero sta integrando l'offerta di strumenti, community, chat e classi virtuali con una piattaforma interamente dedicata alla didattica a distanza, per assicurare a tutte le scuole che ne facciano richiesta la possibilità di avere gratuitamente strumenti e mezzi, garantendo il diritto allo studio a tutti.

Naturalmente l'ipotesi sussiste se permane l'ordinanza di chiusura scuole.

IL TESTO specifica

➤ **"possono"** e non devono

➤ **di concerto con gli organi collegiali competenti**

Ma....disconosciamo norme che permettano o obblighino l'effettuazione di un collegio a distanza o a mezzo skipe.

8) LAVORO AGILE E SCUOLE

il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020
esplicita: Art. 2 Lavoro agile

1. La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e' applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020,OMISSIS..... nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, **anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti**. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

2017 05 22 LEGGE n 81 lavoro agile

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. (17G00096)

Capo II LAVORO AGILE - Art. 18 Lavoro agile

3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.

3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalita' agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere prioritá' alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalita' agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il Ministero prevede, a tal fine, di favorire tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendano maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa e i lavoratori sui quali grava la

cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia.

Il lavoro a distanza dovrebbe consentire inoltre, di evitare che si determinino forti rallentamenti dell'attività istituzionale conseguenti a prolungate assenze dal servizio, a qualunque titolo, da parte del personale stesso.

Dalla nota 4693 inviata dalla direzione generale per le risorse umane e finanziarie MI a firma di Jacopo Greco:

“Entrambi i provvedimenti emanati dal Governo incentivano l'adozione di misure flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, con particolare riferimento al “lavoro agile”.

Per effetto della citata disposizione, negli uffici scolastici interessati (ndr AT ed USR), a partire dalla data odierna e fino al 15 marzo p.v., **potranno essere autorizzate forme di “smart working”** direttamente da parte dei dirigenti e, per questi ultimi, da parte dei Direttori Generali.

LA NORMA PREVEDE QUINDI LA POSSIBILITÀ E NON L'OBBLIGO.

INOLTRE OCCORRE **ISTANZA SPECIFICA DEL LAVORATORE** CHE INTENDE AVVALERSI DELLA POSSIBILITÀ.
